COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 649

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 649

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089);

TRUZZI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (98);

MICELI ed altri: Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio (908);

VILLANI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (1070);

Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI: Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (*Approvato dal Senato*) (1339);

ZINCONE: Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (781). 650

PRESIDENTE . 650, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 665, 666, 667

BASILE 666

PAG.

BIGNARDI 659

BONEA 660, 662, 664

FERRARI RICCARDO . . 653, 654, 656, 665

LA BELLA 665

LEOPARDI DITTAIUTI . . 656, 658, 659, 660, 661, 663, 666

LORETI 654, 665, 667

MAGNO 666

MENGOZZI, *Relatore* 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667

MONASTERIO 655, 663, 664

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricotura e per le foreste* . 650, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 665, 666, 667

Votazione segreta:

PRESIDENTE 667

La seduta comincia alle 11,20.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gerbino, Negrari e Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Villani, Pietrobono, Golinelli, Speciale e La Bella sostituiscono, rispettivamente, per i

provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Bo, Gessi Nives, Gombi, Marras e Miceli.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri; Cipolla ed altri; Braccesi ed altri e Schietroma: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (Testo unificato approvato dal Senato) (3089); dei deputati Truzzi ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazioni (98); Miceli ed altri: Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio (908); Villani ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (1070); senatori Schietroma e Viglianesi: Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327 contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (Approvato dal Senato) (1339); del deputato Zincone: Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 3089, d'iniziativa dei senatori: Compagnoni, Colombi, Gomez D'Ayala, Mammucari, Morvidi, Conte, Petrone, Cipolla, Spezzano, Di Paolantonio, Samaritani, Caponi, Santarelli, Traina, Audisio, Salati, Adamoli, Scarpino, D'Angelosante, De Luca Luca, Mencaraglia (281); Cipolla, Carubia, Caruso, Granata, Fiore, Marullo, Traina, Gomez D'Ayala, Compagnoni (287); Braccesi, Carelli, Salari, Baldini, Angelilli (817); Schietroma (1183), concernente: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue »; e le proposte di legge abbinate: n. 98, d'iniziativa dei deputati: Truzzi, Bonomi, Franzo, Graziosi, Stella, Baldi, Viale, Sangalli, Vicentini, Zugno, Helfer, De Marzi, Prearo, Armani, Negrari, Bucciarelli Ducci, Castellucci, Rinaldi, Sorgi, Valiante, Vetrone, Lattanzio, Tantalo, Buffone, Pucci, Restivo; concernente le norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione; n. 908, d'iniziativa dei deputati: Miceli, Sereni, Abenante, Alatri, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arenella, Assennato, Bavetta, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Calasso, Caprara, Cataldo, Chiaromonte, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Crapsi, D'Alessio, De Florio, De Pasquale, Di Benedetto, Di Mauro Ado Guido, Di Mauro Luigi, D'Ippolito, Di Vittorio Berti Baldina, D'Onofrio, Failla, Fiumanò, Granati, Grezzi, Gullo, Illuminati, Jacazzi, Laconi, Li Causi, Macaluso, Magno, Mariconda, Marras, Messinetti, Minio, Monasterio, Nannuzzi, Natoli, Ognibene, Pasqualicchio, Pellegrino, Pezzino, Picciotto, Pietrobono, Pirastu, Poerio, Raucci, Rubeo, Scionti, Sforza, Spallone, Speciale, Villani, Viviani Luciana; concernente il passaggio in enfiteusi ed affrancazione a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle isole , nel Lazio; n. 1070, d'iniziativa dei deputati: Villani, Antonini, Beccastrini, Bo, Golinelli, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Romagnoli, Sereni, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Crapsi, D'Alessio, Di Mauro Ado Guido, Fiumanò, Giargi, Grezzi, Mariconda, Speciale; concernente le norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione; n. 1339, d'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi, concernente le norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio; e n. 781, d'iniziativa del deputato Zincone, concernente le modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio.

Onorevoli colleghi, nel corso della precedente seduta avevamo esaurito la discussione generale, ed anche il Relatore aveva replicato. Parlerà ora il rappresentante del Governo, poi passeremo all'esame degli articoli.

Desidero far presente che la Commissione Giustizia, fin dal 18 maggio 1966, aveva chiesto una proroga per la formulazione del parere del quale era stata investita. La proroga venne concessa, ma purtroppo il parere non ci è pervenuto, e devo dichiarare formalmente di essere dolente, perché esso sarebbe stato oltremodo utile soprattutto per il complesso di articoli e di norme che riguardano le procedure.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'orientamento del Governo nei confronti di questa proposta di legge è quello di sempre: lo stesso atteggiamento che assunse il Ministro Ferrari Ag-

gradi nella Commissione agricoltura del Senato, e che venne ribadito poi da me in Aula, quando il provvedimento era all'esame del Senato.

Si è detto, ed è vero, che questo provvedimento è nato per il superamento dell'enfiteusi. A tale proposito è già stato rilevato che chi dispone del fondo è l'enfiteuta, il quale ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario, diritti elencati negli articoli 959 e 965 del Codice civile. Ciò posto, non ha torto chi considera ormai il diretto dominio del concedente una limitazione alla proprietà dell'enfiteuta, soprattutto se al di là delle considerazioni giuridiche si tiene conto della nuova realtà economica.

L'onorevole Relatore ha già ricordato quanto è detto nel rapporto della Conferenza del mondo rurale, e cioè che l'azienda agraria moderna si rivela sempre più insofferente verso tutte quelle forme di regime fondiario derivanti da cause note, spesso di lontana origine storica, e che ancora oggi grandemente ostacolano l'esercizio di una agricoltura razionale.

Lo stesso Relatore ha inoltre già sottolineato che è obiettivo della politica generale del Governo, ed anche del provvedimento al nostro esame, riammodernare l'agricoltura, e cioè ristrutturarla soprattutto attraverso una unità economica base, cioè attraverso l'azienda agraria da considerarsi come un prototipo di impresa economicamente e socialmente valido. Il Governo considera prototipo di impresa economicamente e socialmente valido l'impresa coltivatrice familiare perché, per un'agricoltura competitiva, non è più possibile pensare che da un unico fondo specie se di modeste dimensioni si possano trarre tre diversi redditi, ossia quello del proprietario, quello dell'imprenditore e quello del coltivatore.

Dal punto di vista sociale, riteniamo al riguardo utile innanzitutto la soddisfazione del principio che il lavoratore abbia nelle sue mani i mezzi della produzione e la stessa produzione, e che la proprietà così concepita sappia esaltare tutti quei valori morali, sociali ed economici che le sono propri.

È ovvio quindi che colui che lavora direttamente la terra deve essere preferito e facilitato nel conseguirne la proprietà. Anche questa non è una novità per il nostro ordinamento giuridico, perché sapete bene che la domanda di affrancazione, anche secondo le leggi vigenti, è preferita alla domanda di devoluzione, salvo eccezioni rarissime. Dal punto di vista giuridico, non è nemmeno una novità il fatto che la colonìa miglioraria sia assimilata all'enfiteusi, e cioè che essa sia ritenuta, almeno nella sussistenza di determinati elementi, di natura perpetua, considerandosi il colono titolare di un diritto reale e non di un diritto personale.

Ora è chiaro che a questo punto il problema assume un aspetto del tutto particolare, ed i componenti la Commissione certo conoscono gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sull'argomento. Abbiamo diversi tipi di colonìa, la colonìa miglioraria perpetua, la colonìa *ad longum tempus*, la colonìa miglioraria precaria, con una diversità tra l'uno e l'altro genere di rapporto, ed anche tra lo stesso genere di rapporto, a seconda degli usi e delle consuetudini, o del titolo costitutivo.

Il legislatore ha voluto affrontare il problema con la famosa legge n. 327 del 1963, e con la nuova legge sui patti agrari. Certamente il legislatore non ha perseguito soltanto lo scopo di riconoscere *ope legis* la perpetuità di quelle colonìe miglioratarie che perpetue erano già considerate per la loro particolare natura, alla stregua degli elementi già ricordati. Il legislatore ha piuttosto colto quegli elementi che ha ritenuto essenziali, e li ha inquadrati negli articoli 1 e 2 della legge n. 327, stabilendo che nella sussistenza di quegli elementi la colonìa miglioraria comunque denominata è assimilata all'enfiteusi (e per ciò stesso sottratta alla regolamentazione delle diverse pattuizioni, degli usi e delle consuetudini) e quindi ricondotta alla legge.

La volontà del legislatore si è più compiutamente espressa nella legge sui patti agrari, quando all'articolo 13 si è stabilito che ogni contratto atipico deve essere ricondotto a quel contratto tipico del quale contiene gli elementi analoghi. Come voi sapete, le norme sui patti agrari sono state dichiarate dallo stesso legislatore di natura inderogabile.

Gli elementi della colonìa riconducibile all'enfiteusi li troviamo, ripeto, negli articoli 1 e 2 della legge del 25 febbraio 1963, n. 327. In sostanza, il legislatore ha stabilito che non ha importanza la denominazione o il modo di costituzione del rapporto; deve invece sussistere un rapporto di miglioria, con impianti di coltura arborea o arbustiva fatti dal colono, o il pagamento da parte del colono di essi al momento dell'ingresso sul fondo.

Deve sussistere anche il requisito della ultra trentennalità, che può essere raggiunto anche cumulando la durata del contratto attuale con quella dei rapporti precedenti.

Questi sono gli elementi che il legislatore ha stabilito perché un rapporto comunque costituito o determinato debba considerarsi assimilato all'enfiteusi. Il legislatore, in buona sostanza, ha dato rilevanza giuridica alla ragione economica del rapporto e alla sua durata. L'enfiteusi in effetti è la concessione di un fondo ad un coltivatore perché apporti nel fondo stesso le migliorie necessarie alla sua giusta valorizzazione per un periodo di tempo minimo stabilito nel nuovo codice in venti anni. Questa è la ragione economica dell'enfiteusi; analoga è la ragione economica per la colonìa miglioraria.

La diversità di aspetti, che non sono stati presi in considerazione dal legislatore, deriva da contrattazioni private, dagli usi o dalle consuetudini; sussiste naturalmente una certa dipendenza di questi usi con la fame di terra che esiste in certe zone. Ivi il coltivatore accetta infatti patti diversi dal contratto tipico di enfiteusi per necessità di lavoro. La ragione economica considerata dal legislatore è la stessa, comunque, per l'enfiteusi e per il contratto di miglioria.

La Corte costituzionale ha convalidato i criteri del provvedimento legislativo n. 327; ma questo provvedimento ha un difetto di origine, che ha determinato alcune incertezze nella sua applicazione, e cioè quello di avere iniziato la dizione dell'articolo 1 con le parole: « I rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio », come se rapporti con le stesse caratteristiche non esistessero nel resto del territorio nazionale.

La volontà del legislatore già manifestata con l'articolo 8 della legge n. 327 e con l'articolo 13 della legge sui patti agrari, è ora ribadita e precisata in questo provvedimento, ove l'articolo 13 deve subire le necessarie modifiche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale; deve cioè essere affrancabile ogni colonìa miglioraria avente le caratteristiche previste negli articoli 1 e 2 della legge n. 327. Rimangono fuori dal provvedimento quelle colonìe parziarie tipiche, e anche quelle atipiche che alla colonìa parziaria possono essere ricondotte, poiché in questa colonia il colono è associato al concedente nella coltivazione del fondo; il colono non ha pertanto, e non può pretendere, diritti sulle migliorazioni, non avendole impiantate o non avendone pagato l'importo all'atto del suo ingresso nel fondo.

L'articolazione del provvedimento è nota; esso si prefigge di stabilire un limite all'entità dei canoni, tenuto conto del valore economico delle migliorie apportate dall'enfiteuta; si prefigge inoltre di facilitare le procedure di affrancazione anche attraverso la semplificazione della determinazione del capitale di affranco. Per quanto riguarda il primo punto, e cioè stabilire un limite della entità dei canoni tenuto conto delle migliorie apportate dall'enfiteuta, il legislatore non usa un criterio assolutamente nuovo, dato che vi sono illustri e antichi precedenti in materia. L'articolo 1 della legge dell'8 giugno 1873 sull'affrancazione delle decime dice infatti: « tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane e siciliane dovranno entro tre anni dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annuale in denaro uguale al valore delle prestazioni costituite sulle terre stesse affrancabili ». L'articolo 4 della medesima recita: « quando questi criteri manchino sarà presa a base la valutazione della rendita e del reddito imponibile erariale del catasto attuale del fondo su cui grava la prestazione, calcolata per il doppio ». Come si vede chiaramente, il provvedimento odierno si ispira ai criteri di questa vecchia legge.

È interessante anche leggere l'articolo 4 della legge 14 luglio 1887 sull'abolizione delle decime ed altre prestazioni, che dice: « Per la commutazione stabilita nell'articolo 3 saranno applicate le norme e le disposizioni stabilite nelle leggi per la commutazione delle decime ex feudali nelle provincie napoletane. Il canone da corrispondersi va però diminuito di un decimo per i fondi sui quali siasi dai possessori impiegato un miglioramento nel corso degli ultimi trenta anni ». Nell'ultimo comma l'articolo dice: « Riguardo i terreni incolti bonificati negli ultimi trenta anni il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica ».

Ho voluto citare questi esempi perché si riferiscono al punto primo del problema in esame e cioè alla fissazione del limite dei canoni tenuto conto del valore economico delle migliorie apportate dall'enfiteuta.

Il provvedimento si prefigge anche di facilitare la procedura di affrancazione attraverso la semplificazione della determinazione del capitale di affranco. Ritengo che questo secondo punto sia molto più importante del primo, dato che esistono contratti fortemente iniqui, contratti la cui affrancazione è possibile dal giorno in cui è iniziata la legislazione italiana, e che ciononpertanto hanno resistito quasi un secolo, non avendo osato mai l'enfiteuta o il colono proporre domanda di

affrancazione. Attualmente infatti le spese di affrancazione, trattandosi di sentenza costitutiva, gravano tutte a carico dell'affrancante; una causa di affrancazione comporta pertanto lo stanziamento di somme per almeno due avvocati, il proprio e quello dell'avversario, ed almeno per tre periti, uno d'ufficio e uno per parte, ovviamente per i diversi gradi di giudizio. Questo avviene naturalmente tutte le volte che il concedente contrasta l'affrancazione e non sussiste quindi alcuna possibilita di accordo tra le due parti.

Per queste ragioni, considero di somma importanza il procedimento che questo progetto istituisce allo scopo di facilitare l'affrancazione. Secondo questo nuovo procedimento, tutte le parti dovranno presentarsi dinnanzi al pretore, nella speranza – che personalmente ritengo fondata – che davanti ad un superconciliatore così qualificato come il pretore, le parti, attraverso consigli e suggerimenti anche di natura giuridica, possano giungere ad una transazione, in modo da definire i loro rapporti amichevolmente con un minimo di spesa.

Altra novità è rappresentata dal fatto che viene stabilita una competenza per materia esclusiva delle sezioni specializzate del tribunale.

Normalmente è il pretore che deve essere adito, ma ciò naturalmente non deve far pensare che le parti non possano adire direttamente la sezione specializzata del tribunale.

Tenendo anche conto dell'ottima relazione redatta dal collega Mengozzi, non credo di dover aggiungere altro, esprimendo l'auspicio che questo disegno di legge possa trovare anche in questo ramo del Parlamento una unanime approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. In proposito, propongo di assumere come testo base le proposte di legge dei senatori Compagnoni ed altri, Cipolla ed altri, Braccesi ed altri, e Schietroma, nel testo unificato già approvato dal Senato (n. 3083).

Pongo in votazione la proposta.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 1:

« I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo quinquennio.

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati.

L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma.

Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939 ».

Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Bonea, Leopardi Dittaiuti e Bignardi, hanno presentato un emendamento all'articolo 1 tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I canoni enfiteutici dovuti per enfiteusi costituita anteriormente al 28 ottobre 1941 che siano stati già aumentati ai sensi della legge 1° luglio 1952, n. 701, sono aumentati di 5 volte l'ammontare dovuto, in base alla suddetta legge, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° luglio 1952, n. 701 ».

FERRARI RICCARDO. Premesso che noi, in linea di massima, siamo favorevoli al regolamento dei canoni enfiteutici, dichiariamo di essere però assolutamente contrari al metodo ed alla procedura previsti nel disegno di legge.

Mi si permetta innanzitutto di esprimere la nostra meraviglia ed il nostro disappunto per il fatto che si proceda a discutere in sede legislativa leggi tanto importanti senza aver ricevuto il parere delle altre Commissioni competenti, in particolare, in questo caso,

della IV Commissione e della Commissione bilancio, dato anche il particolare carattere di questo disegno di legge che, a nostro avviso, presenta persino aspetti incostituzionali.

Per quanto riguarda il nostro emendamento, devo dire che l'articolo 1 era stato, nel testo pervenutoci dal Senato, concepito con l'intento di risolvere le molteplici dispute che sorgono in materia di affrancazione; tale testo però non ovvia completamente a questi inconvenienti e soprattutto, nei limiti in cui potrebbe risolverli, non fa ciò in modo equo.

Il primo comma dell'articolo 1 infatti, nel fissare i criteri per la determinazione dei canoni enfiteutici e i prezzi di affrancazione degli stessi, stabilisce cifre talmente irrisorie che si può addirittura configurare un caso di espropriazione senza equo compenso.

L'incostituzionalità di questo meccanismo è evidente, ma la si può anche ricavare dalla recente sentenza della Corte costituzionale (n. 30 del 20 aprile 1966) che ha dichiarato incostituzionali tutte le norme riguardanti le affrancazioni dei miglioratari del Lazio.

Il canone massimo di affrancazione enfiteutica è fissato, dal citato primo comma dell'articolo 1, sulla base del reddito dominicale stabilito per legge nel 1939 moltiplicato per 12, in modo da ottenere una rivalutazione al 1947. Tale sistema però porta ad una sperequazione pari alla differenza tra il reale tasso di svalutazione della moneta dal 1939 ad oggi e questo stesso dato diminuito di 12 volte.

Nell'emendamento da noi proposto si chiede che nella determinazione del canone enfiteutico si tenga conto della legge 1° luglio 1952, n. 701, in quanto con tale legge, in considerazione dell'avvenuta svalutazione della moneta, i canoni per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 vennero aumentati di 16 volte. Poiché inoltre dal 1952 ad oggi è intervenuta una ulteriore svalutazione della moneta, abbiamo ritenuto equo di dover prendere a base i citati canoni del 1952 stabilendone una rivalutazione di 5 volte. Noi riteniamo che tale criterio sia il più idoneo, tenuto conto della svalutazione della moneta, a far salva nella sostanza l'originaria volontà contrattuale delle parti.

PRESIDENTE. Gli stessi onorevoli Ferrari, Leopardi Dittaiuti, Bonea e Bignardi hanno presentato all'articolo 1 un emendamento subordinato:

« *Inserire al primo comma, dopo le parole:* con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 465, *le parole:* moltiplicato per 5 ».

FERRARI RICCARDO. L'emendamento è estremamente chiaro e semplice, per cui non ritengo necessario dilungarmi in una ulteriore illustrazione, limitandomi a ricordare quanto da me detto poco fa a proposito delle ragioni che ci inducono a richiedere alla Commissione di elevare l'entità dei canoni previsti dal testo prevenutoci dal Senato.

LORETI. Esprimendo la mia meraviglia per il comportamento tenuto in questa sede dal gruppo liberale, che al Senato aveva riconosciuto la validità di questo articolo 1 per realizzare le finalità economico-sociali perseguite, desidero far rilevare che le argomentazioni addotte per invocare l'incostituzionalità della norma da noi esaminata non sussistono, in quanto la citata sentenza n. 30 della Corte costituzionale conferma, almeno nei punti esenziali, l'indirizzo sancito dal legislatore; infatti la Corte ha ritenuto pienamente costituzionali gli articoli 1 e 2 della legge n. 327.

Ma non basta; teniamo conto, onorevole Ferrari, anche di un altra sentenza della Corte costituzionale, emessa a seguito della impugnazione della legge detta dei « livelli veneti » e proprio sulla questione della determinazione del canone.

A tale riguardo la Corte ebbe esplicitamente ad affermare che il compito di stabilire l'entità di un canone spetta esclusivamente al legislatore, facendo quindi cadere nel nulla qualsiasi obiezione al riguardo, ivi comprese quelle testé esternate dal collega Ferrari.

Passando all'esame del merito dell'emendamento, mi dichiaro decisamente contrario ad esso in quanto lo considero in contrasto con le finalità economiche e sociali perseguite dalla legge.

Tali finalità appaiono già presenti nelle antiche leggi dello Stato italiano ricordate dal sottosegretario Schietroma, e quindi non possiamo essere certo noi ad ignorarle, ora che ci accingiamo a rivedere la legislazione sull'enfiteusi.

Praticamente, quei terreni furono dati incolti e trasformati dai coloni; i proprietari percepirono un reddito indebito, perché frutto del lavoro dei coloni ed enfiteuti.

Oltre a questo, debbo dire che noi vogliamo consentire l'eliminazione di questi rapporti feudali nelle campagne per perseguire una politica economica più avanzata, che a volte gli stessi liberali sostengono: creare cioè delle aziende familiari efficienti e competitive, per cui bisogna eliminare i vincoli

esistenti e permettere la necessaria mobilità delle terre.

Con leggi precedenti, sono state stabilite norme al fine di conseguire questi stessi risultati; ma non è stato possibile raggiungere risultati positivi a causa della gravosità dei canoni. Tanto è vero, come ricordava il Sottosegretario, che molti giudizi intrapresi furono abbandonati dai coloni perché il prezzo economico che veniva pagato era di gran lunga superiore al prezzo venale.

In conclusione, mi dichiaro contrario all'emendamento Ferrari Riccardo.

MENGOZZI, *Relatore*. Prendo atto della dichiarazione che il gruppo liberale vede con favore l'obiettivo della legge. Ma debbo rilevare che non si può soltanto essere favorevole ad un obiettivo da raggiungere senza tentare di strutturare la legge in modo tale da raggiungerlo effettivamente.

La ragione che motiva questa proposta di legge – il voto unanime del Senato mi faceva pensare che tutti i gruppi fossero d'accordo – non è soltanto quella di dare un compenso il più possibile equo ai concedenti che vengono a perdere un loro diritto, ma anche quella di rendere possibile le affrancazioni della terra in modo da favorire l'ammodernamento dell'agricoltura, che gli stessi liberali dichiarano di desiderare. Si è visto che detta affrancazione non ha potuto aver luogo a termini del codice civile. Bisogna quindi trovare un congegno che la renda possibile. I metodi suggeriti dal gruppo liberale ripeterebbero gli errori che la strumentazione attuale consente. Non sono perciò favorevole né al primo emendamento, né all'emendamento subordinato.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come rappresentante del Governo, faccio mie le dichiarazioni del Relatore. L'emendamento, in pratica, ha voluto trovare fondamento nel fatto che nella formulazione dell'articolo 1 approvato dal Senato si possa ravvisare l'ipotesi dell'esproprio. Ma dobbiamo contrastare questa ipotesi, nel senso che, nella specie, non si tratta di un esproprio: esistono due titolari di diritti reali sul fondo, e la titolarità preminente è quella dell'enfiteuta. Ma anche ammesso che si fosse nell'ipotesi dell'esproprio, evidentemente il ragionamento potrebbe avere rilievo ove noi stabilissimo una indennità meramente formale. E poiché nella specie l'indennità non è meramente formale, è chiaro che trattasi di un giudizio di merito, giustamente esercitato dal Parlamento.

Non mi nascondo le ragioni di fondo dell'emendamento proposto; esso può essere considerato, per chi vi abbia interesse, sotto il profilo della opportunità politica, nell'ambito della colonìa miglioraria (articolo 13), tenuto conto dell'asprezza esistente nelle campagne nei rapporti tra concedenti e coloni in questa materia. Ma certo non si tratta di un motivo giuridico. E forse daremmo vita ad una disuguaglianza di dubbia costituzionalità, alla luce dell'insegnamento pervenutoci dalla Corte costituzionale, ove trattassimo i contratti miglioratari in maniera difforme dai contratti cui essi vengono assimilati.

In conclusione, mi dichiaro contrario all'emendamento presentato.

MONASTERIO. Non ho bisogno di motivare il voto contrario nei confronti degli emendamenti presentati dal gruppo liberale, giacché nel corso della discussione generale ho già dichiarato che il nostro gruppo sarebbe stato risolutamente contrario ad ogni modifica che comportasse l'aumento del canone. Potrei, citando alcuni dati, dimostrare l'assurdità della proposta liberale. Ho fatto un calcolo, per quel che riguarda le colonìe pugliesi, sulla base soltanto del raddoppio del canone previsto dalla legge, e ho tratto la conseguenza che il canone, raddoppiato, non modificherebbe assolutamente il canone già corrisposto dai coloni pugliesi, che è il più alto d'Italia. Per pagare i canoni nell'ammontare proposto dal gruppo liberale, non basterebbe tutta la produzione lorda vendibile del fondo (bisogna tener presente che anche il pagamento dell'imposta viene trasferito sull'enfiteuta).

Noi d'altra parte conosciamo molto bene gli interessi che i colleghi liberali esprimono, nonché i motivi di fondo che li hanno indotti a modificare le posizioni assunte al Senato, qui ricordate dall'onorevole Loreti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Ferrari ed altri, sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo, illustrato dall'onorevole Ferrari, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma e il secondo comma dell'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(*Sono approvati*).

Vi è poi un emendamento soppressivo dei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo,

presentato dagli onorevoli Ferrari, Bignardi, Bonea e Leopardi.

FERRARI RICCARDO. Il terzo comma afferma che i canoni e le altre prestazioni stabilite in misura inferiore non possono essere aumentati. Ora noi riteniamo che una volta stabilito un metodo per fissare il canone questo deve valere per tutti e non già per il « superiore » o per l'« inferiore ». Questo il motivo per il quale chiediamo la soppressione del comma.

MENGOZZI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo perché è nella logica di questo articolo che vi sia anche questo comma.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. A nome del Governo mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dei quali è stata chiesta la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 nella formulazione di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

Ne do lettura:

« La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al Pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione nonché di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini.

Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e in mancanza l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonché il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio ».

A questo articolo gli onorevoli Leopardi, Bignardi, Ferrari e Bonea hanno presentato i seguenti emendamenti:

In via principale: « eliminare il secondo periodo del primo comma ed i nn. 1) e 2);

« Sostituire il secondo comma con il primo comma dell'articolo 4 ».

In via subordinata al secondo comma sopprimere le parole: « e in mancanza l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa ».

LEOPARDI DITTAIUTI. Il sistema previsto per snellire la procedura consiste nel dare al pretore, elevato a giudice di primo grado per la enfiteusi, la possibilità...

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Non primo grado; poi ci sono i normali gradi.

LEOPARDI DITTAIUTI. Sì, ma soltanto dopo l'ordinanza del pretore.

...la possibilità, dicevo, di dichiarare amministrativamente con ordinanza, sulla base di una semplice istruttoria accelerata (quindi senza un vero processo), di semplici indizi di poco valore, l'affrancazione di un fondo in enfiteusi. Il giudizio vero e proprio sulla entità della somma dovuta per l'affrancazione e sulla eventuale revoca della stessa, si può istaurare soltanto dopo che il pretore ha emesso la sua ordinanza e quindi dopo che si è esaurito il giudizio di carattere amministrativo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Sono contrario a questa tesi, onorevole Leopardi, perché non è escluso che si possa adire direttamente la sezione specializzata, come ho già detto.

LEOPARDI DITTAIUTI. Leggendo l'articolo 2 così come è stato predisposto ci sembra che, per poter istaurare il giudizio si debba prima ottenere l'ordinanza del pretore. Nonostante che, secondo il quarto comma dell'articolo 4, l'ordinanza del pretore sia revocabile dal comitato superiore, resta il fatto che (e questo per noi è molto grave), nelle more tra la decisione del pretore e la decisione del tribunale, l'affrancazione ha valore ed ha valore in base ad una decisione del pretore presa in via amministrativa sulla base di un *fumus iuris*. Infatti le prove che sono richieste per giungere all'ordinanza del pretore sono quanto mai semplici e incerte prevedendosi, tra l'altro, un atto notorio come prova valida e sufficiente per dimostrare la verità dei fatti.

In sostanza a noi sembra che con questo procedimento si sia adottato un sistema quanto mai semplicisto, il quale non ha snellito il procedimento di primo grado, ma addirittura lo ha annullato. In pratica il pretore sembra effettuare una vera e propria espropriazione per pubblica utilità senza però che vi siano i presupposti e le guarentigie relative a tale tipo di procedura. Ciò che quindi proponiamo con il nostro emendamento è il ritorno al sistema in vigore, pur semplificandolo, affidando in ogni caso al pretore le controversie di primo grado e ribadendo la necessità di procedere davanti allo stesso pretore al tentativo preventivo di conciliazione delle parti.

Il nostro emendamento intende appunto eliminare il secondo periodo del primo comma ed i numeri 1) e 2). In tutto il sistema procedurale che è stato proposto, in quanto ci sembra che esso realizzerebbe una espropriazione per pubblica utilità, ci sembra da conservare soltanto la competenza primaria esclusiva del pretore ed il tentativo di conciliazione di cui al primo comma del successivo articolo 4. Ci è sembrato, ai fini della organicità della legge, di concentrare le due disposizioni in un unico articolo, che diventerebbe articolo 2.

La eliminazione delle altre parti dell'articolo 2 sono una conseguenza diretta di quanto sopra e mi sembra che sia superfluo illustrarle.

In via subordinata qualora non dovesse accettarsi il sistema procedurale proposto, nonostante tutti gli inconvenienti e difetti da noi rilevati e che riteniamo gravissimi, si dovrebbe quanto meno rendere impossibile il poter dimostrare l'esistenza della corresponsione del canone enfiteutico mediante una prova così semplice e incerta quale quella di un atto di notorietà, che invece putroppo è previsto nel provvedimento al nostro esame.

MENGOZZI, *Relatore*. A me pare che la dizione dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato renda più semplice la procedura davanti al pretore. Per questa ragione, ritengo sarebbe opportuno mantenerla.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. I numeri 1) e 2) non fanno che ripetere quanto è detto nella procedura civile in relazione al contenuto che deve avere una domanda giudiziale. Ma evidentemente qui si è un po' fatta la critica a tutto il procedimento, e si sono illustrati anche tutti gli emendamenti soppressivi.

Con questo provvedimento si vuole portare le parti, sempre che lo vogliano, davanti al pretore affinché il pretore faccia un tentativo di conciliazione e, in caso di fallimento di tale tentativo, emetta una decisione.

Noi vogliamo che il pretore abbia tutti gli elementi possibili ed immaginabili per quanto riguarda l'oggetto di contestazione.

Al Pretore è data la facoltà, a sua discrezione, di integrare addirittura il contraddittorio, dopo aver esaminato la situazione dei reciproci diritti nei certificati ipocatastali. Si tratta di una norma dettata nell'interesse delle parti, perché, per quanto le parti possano avere degli avvocati valenti, potrebbero trascurare di chiamare in causa proprio colui che può essere ancora il legittimo proprietario, il titolare del diritto, se il diritto stesso può sembrare che risieda in un'altra persona, cioè in colui che viene citato.

Il Pretore quindi, che è in possesso di tutte le notizie possibili ed immaginabili e anche di quelle dell'atto notorio, oltre che di tutta la documentazione ipocatastale, con suo potere discrezionale chiama davanti a sé tutti coloro che possono essere interessati alla questione, perché tutti siano presenti ed ognuno dica le proprie ragioni. In questo modo il diritto dei terzi viene tutelato, perché l'ordinanza pretoria deve essere trascritta, avendo in sunto tutte le eccezioni sollevate dalle parti.

Nel testo del provvedimento non è detto specificamente, ma non è nemmeno escluso, che se ad esempio un mezzadro o un affittuario va davanti al Pretore pretendendo di ottenere una ordinanza di affrancazione destituita di ogni fondamento, il Pretore decida negativamente perché ne mancano evidentemente gli estremi. Infatti sono abolite solamente le norme incompatibili con la presente legge, e ciò quindi non vuol dire che chi pretende la luna nel pozzo la possa ottenere solamente perché sembra che la legge dica che comunque debba essere dichiarata l'affrancazione.

Quindi è indubbiamente prevista anche la possibilità dell'emissione di un'ordinanza negativa, e ciò significa che sia l'affrancante che il concedente avranno l'ordinanza che si meritano. In caso di rigetto dell'istanza da parte del Pretore, l'affrancante potrà eventualmente ricorrere alla Commissione specializzata per sostenere ancora il proprio diritto ad ottenere una sentenza di affrancazione, mentre in caso di emissione dell'ordinanza di affrancazione da parte del Pretore, il concedente insodisfatto potrà anch'egli ricorrere alla Commis-

sione specializzata, onde ottenere la revoca dell'ordinanza stessa e i danni eventuali.

Visto da questo punto di vista, io credo che il procedimento abbia tutto il valore che gli abbiamo attribuito noi e gli onorevoli intervenuti in suo favore. Prego quindi i presentatori degli emendamenti di volerli ritirare, perché il Governo non li può assolutamente accogliere.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti non sono stati ritirati, va posto in votazione il primo emendamento degli onorevoli Leopardi Dittaiuti ed altri, soppressivo del secondo periodo del primo comma e dei numeri 1) e 2).

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo al quale esso si riferisce.

(*È approvato*).

Pongo in votazione tutto il primo comma dell'articolo 2, compresi i numeri 1 e 2.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 2 gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Ferrari, Bignardi e Bonea hanno presentato due emendamenti; il primo è il seguente: « in via principale, sostituire il secondo comma con il primo comma dell'articolo 4 ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il secondo è il seguente:

In via subordinata, sopprimere le parole: « e in mancanza l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo al quale esso si riferisce.

(*È approvato*).

Pongo in votazione tutto il secondo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 2 di cui ho già precedentemente dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Il pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sé, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.

L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Il pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo, il pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del comune sede della Pretura competente quale capitale di affranco.

Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente.

In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla stessa autorità, l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.

Il pretore ha facoltà di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterrà opportuno.

Il cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari.

Gli onorevoli Ferrari, Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Bonea hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « l'avvenuto deposito » aggiungere le parole: « e dopo aver esaminato la legittimazione del ricorrente e la fondatezza del ricorso proposto »; dopo la parola: « dando » sopprimere la parola: « sommariamente ».

LEOPARDI DITTAIUTI. Mentre il nostro emendamento in via principale non ha più valore, quello che noi abbiamo presentato in via subordinata si spiega con la necessità che, prima che venga presa una misura così drastica come quella della sospensione del canone, sulla cui gravità ci siamo trovati una volta tanto tutti d'accordo, è opportuno che il pretore esamini, sotto l'aspetto della rispondenza alle norme di legge, la fondatezza del ricorso.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Vorrei pregare i proponenti di ritirare l'emendamento; nel caso volessero insistere per la votazione dell'emendamento stesso, dichiaro di essere contrario. L'emendamento tende infatti a trasformare quasi in un giudizio contenzioso di primo grado il giudizio del pretore. Indubbiamente il magistrato deve procedere ad un esame di merito e può fare una ordinanza negativa ove la domanda risulti infondata, ma non si può accettare il testo dell'emendamento che trasformerebbe il giudizio del pretore, che deve essere conciliativo, in un giudizio di merito vero e proprio che deve invece essere riservato alla sede ordinaria, e precisamente alla sezione specializzata.

LEOPARDI DITTAIUTI. Noi manteniamo l'emendamento ed insistiamo perché venga posto in votazione; riteniamo infatti che tutta la procedura prevista dal provvedimento debba essere modificata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari e altri al quarto comma dell'articolo 4, aggiuntivo delle parole « e dopo avere esaminato la legittimazione del ricorrente e la fondatezza del ricorso » dopo le parole « l'avvenuto deposito ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della parola « sommariamente » dopo la parola « dando ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del termine al quale esso si riferisce.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

Il capitale di affranco determinato dal pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo.

L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone, di cui agli articoli 2 e 3, a cura del ricorrente.

Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.

Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.

La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.

Le spese del giudizio presso la predetta sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.

Gli onorevoli Bignardi, Bonea, Ferrari e Leopardi Dittaiuti hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 5.

BIGNARDI. Desidero illustrare gli emendamenti soppressivi anche degli articoli 6 e 7 del provvedimento da noi presentati, dato che le ragioni che ci hanno indotto alla loro presentazione sono le medesime.

In quest'occasione, noi stiamo assolvendo ad un ruolo – come dire? – di sofisti, dato che proponiamo una interpretazione che non è condivisa dalla maggioranza dei colleghi, che ritiene appunto sofistica questa nostra interpretazione; ricordo infatti, che i sofisti dicevano che una persona era in possesso di tutto ciò che non aveva perduto!

Noi riteniamo che la nostra interpretazione sia esatta e pensiamo pertanto che gli articoli 5, 6 e 7 debbano essere soppressi, poiché riteniamo che in caso contrario la legge non potrà offrire a coloro che desideriamo tutelare le necessarie garanzie.

MENGOZZI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione degli articoli 5, 6 e 7 del provvedimento, da cui deriverebbe un sovvertimento del provvedimento stesso.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono contrario agli emendamenti soppressivi per le medesime considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 6, di cui do lettura:

Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4 relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

Il Pretore con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca

giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 7, che recita:

Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 6, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di più aventi diritto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

Nell'articolo 972 del Codice civile sono soppressi il secondo ed il terzo periodo dell'ultimo comma.

Gli onorevoli Ferrari, Bonea, Leopardi Dittaiuti e Bignardi hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 8.

LEOPARDI DITTAIUTI. Per comprendere la ragione che ci ha indotto alla presentazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 8 ed anche dell'articolo 9, è necessario riferirsi all'articolo 972 del Codice civile.

L'articolo 972, all'ultimo comma, recita: « La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 971. Tuttavia l'affrancazione non è ammessa, se la devoluzione è chiesta a norma del n. 1 del precedente comma e l'inadempimento è di considerevole gravità. In tal caso la domanda giudiziale di devoluzione prevale su quella di affrancazione anche se questa sia stata anteriormente proposta, purché non sia intervenuta sentenza, sebbene di primo grado, che abbia ammesso l'affrancazione ». L'articolo 973 del Codice civile prevede a sua volta che: « La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione, eccetto il caso in cui, a norma dell'articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l'affrancazione ».

Gli articoli 8 e 9 del provvedimento in esame tendono a modificare questi due articoli del Codice civile, e fanno sì che l'enfiteuta mantenga il diritto all'affrancazione anche quando sia egli stesso l'artefice del deterioramento del fondo, ciò è a nostro avviso assurdo, dato che è l'enfiteuta stesso ad essere venuto meno al suo più importante dovere.

Per queste ragioni chiediamo la soppressione degli articoli 8 e 9.

MENGOZZI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti soppressivi degli articoli 8 e 9, perché bisogna stabilire il principo della prevalenza della affrancazione sull'enfiteusi.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Concordo con quanto ha detto il relatore, onorevole Mengozzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9, di cui si propone la soppressione:

Nell'articolo 973 del Codice civile sono soppresse le parole: « eccettuato il caso in cui, a norma dell'articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l'affrancazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.

Gli onorevoli Bignardi, Ferrari, Bonea, Leopardi Dittaiuti hanno presentato un emendamento a questo articolo con cui chiedono di sopprimere il secondo comma.

BONEA. La norma che prevede il dimezzamento degli onorari per i procuratori che assistono gli interessati all'affrancazione ci sembra del tutto assurda in quanto, se noi la approvassimo, creeremmo un precedente di base al quale si potrebbe stabilire, ad esempio, che i medici devono ricevere degli onorari dimezzati per la cura di determinate malattie, mentre le medicine occorrenti per quelle stesse malattie devono essere poste in vendita a prezzo dimezzato.

Noi quindi chiediamo che venga soppresso il secondo comma dell'articolo in discussione, in quanto riteniamo che ciò sia dovuto per il rispetto delle libere professioni e dell'articolo 3 della Costituzione che esplicitamente prevede l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; e tutto ciò facciamo, in particolare, in difesa degli interessi e dei diritti degli avvocati e dei procuratori legali.

MENGOZZI, *Relatore*. Non essendo io avvocato, potrei essere accusato di fare il generoso con i soldi altrui, ma non v'è dubbio che la *ratio* di questa norma, come di tutta la legge, è quella di facilitare in ogni modo la procedura di affrancazione; quindi, anche in considerazione del fatto che il sacrificio richiesto a queste categorie di professionisti è quanto mai modesto, mi dichiaro contrario all'emendamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Io non corro il rischio di trovarmi nella situazione del collega Mengozzi in quanto sono da molti anni avvocato e, da dieci, membro del Consiglio dell'ordine, per cui non ho alcuna difficoltà a dichiararmi contrario all'emendamento. D'altra parte, non è certo la prima volta che si stabilisce una norma di questo genere, in quanto, ad esempio, ciò è stato fatto anche per le dichiarazioni di morte presunta dei combattenti e dei partigiani.

Si tenga inoltre presente che il procedimento ha luogo dinanzi al pretore, ove le parti possono stare in giudizio anche di persona; per cui, ove l'avvocato pretenda parcelle eccessive, tutta l'attività processuale può essere interamente espletata dal pretore, in quanto ciò è consentito da tutto il meccanismo della legge.

Possiamo quindi concludere che questa è forse una norma che favorisce gli avvocati, in quanto gli interessati, sapendo che le parcelle dei legali sono ridotte, saranno indotti in maggior numero a rivolgersi ad essi, invece di affidarsi completamente all'organo giudicante.

LEOPARDI DITTAIUTI. Io ritengo che avvalendosi dell'opera di un professionista gli si debba comunque la tariffa fissata dalla legge, per cui mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo l'emendamento Bignardi ed altri un emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo al quale esso si riferisce.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizoni sulla proprietà contadina di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

I mutui a tasso normale o a tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione.

In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovrà rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano:

a) l'istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'ufficio postale del comune sede della pretura competente la somma mutuata a totale o parziale copertura della somma determinata dal pretore quale capitale di affranco;

b) l'ufficio postale di cui alla lettera *a*) a restituire all'istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.

Gli onorevoli Bignardi, Bonea, Ferrari e Leopardi Dittaiuti propongono di sopprimere l'intero articolo.

LEOPARDI DITTAIUTI. Essendo questo articolo collegato a quel sistema procedurale di cui avevamo già chiesto la modificazione, ne chiediamo la soppressione sulla base dei motivi già espressi in precedenza.

MENGOZZI, *Relatore*. Rilevando la contradditorietà di questa soppressione con quanto in precedenza dichiarato dall'onorevole Ferrari, mi dichiaro contrario all'emendamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento, per gli stessi motivi indicati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 12, del quale è stata chiesta la soppressione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13.

Le disposizioni della presente legge, si applicano anche ai rapporti a miglioria in uso nel basso Lazio ed a quelli similari, esistenti nel rimanente territorio nazionale, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, ed al penultimo comma dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 1, ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74.

Si applicano inoltre a tutti quegli altri contratti atipici miglioratari non disciplinati

dalla legge 15 settembre 1964, n. 756, con possesso ultratrentennale.

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Ferrari, Bonea e Bignardi hanno presentato un emendamento con cui propogono la soppressione dell'intero articolo 13.

BONEA. L'articolo 13 vorrebbe applicare le disposizioni previste per l'enfiteusi (contratto reale) ad altri contratti, di natura diversa, che con questa non hanno niente in comune.

Per quanto riguarda poi i contratti a miglioria in uso nel Lazio è intervenuta una nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionali gli articoli 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, relativi al sistema per la determinazione del canone, per cui sarebbe quanto meno semplicistico sostituire queste norme abrogate con quelle relative all'enfiteusi, senza curarsi di appurare se anche queste non debbano, in relazione a quanto statuito dalla Corte, essere considerate egualmente incostituzionali.

Ora, i colleghi Monasterio e Magno sanno che in Puglia, e particolarmente nel Salento, esiste una miriade di contratti atipici, grazie ai quali una persona è al tempo stesso proprietario, enfiteuta, concedente e concessionario. Se l'articolo 13 dovesse essere applicato anche a quei casi, determinerebbe quanto meno numerose perplessità. Esistono contratti che nulla hanno a che vedere con l'enfiteusi. Non si tratta di una difesa di posizioni di privilegio. Nessuno più di me è contrario alle affermazioni in difesa di privilegi. Dobbiamo promuovere una legge che non sia nè in difesa dei privilegi, nè che punisca coloro che del privilegio hanno goduto in passato. La legge deve dirimere le questioni esistenti e portare serenità dove questa non è. Ma non vi sarà serenità se noi, con questo articolo 13, favoriremo l'insorgenza di conflitti, che non si risolveranno davanti al pretore e che dureranno tanto quanto non basta per vivere una vita intera! Questo naturalmente non gioverà all'agricoltura, particolarmente a quella meridionale. Infatti, quando per un fondo esistono più contendenti, esso rimane inseminato e improduttivo.

Bisogna sopprimere l'articolo 13, a causa della sua formulazione; a meno che, invece, non vi sia la volontà di esaminare più attentamente la questione. Infatti, ho l'impressione che con detto articolo si sia voluto più che altro punire qualche privilegiato. Al contrario, con questo provvedimento dobbiamo cercare di portare un contributo di chiarezza. Persistendo nei principi contenuti nell'articolo 13, non vi è dubbio che non produrremo qualcosa di giovevole all'agricoltura, specialmente a quella meridionale. È necessario, dunque, studiare una nuova formulazione che non provochi i disagi che inevitabilmente provocherebbe l'applicazione dell'articolo 13.

MENGOZZI, *Relatore*. Anche all'onorevole Bonea sarà parso, dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale, che l'applicabilità della presente legge ai contratti a miglioria in uso nel Lazio deriva non tanto dall'articolo 13 in questione, ma dalla legge n. 327. Io ritengo che l'articolo debba essere mantenuto, per maggiore precisione, pur togliendo da esso il riferimento all'articolo 8 della legge citata, che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale.

A rigore, l'articolo 13 potrebbe essere anche mantenuto inalterato, perché l'articolo 8 è stato dichiarato incostituzionale non per ragioni di sostanza (relative cioè all'assimilazione dei contrati a miglioria in uso nel Lazio a quelli di enfiteusi), ma solo perché indicava una procedura difforme; proprio in ossequio al principio di uguaglianza, la Corte ha deciso che una volta assimilato il contratto a miglioria in uso nel Lazio all'enfiteusi, il modo di formazione del canone debba essere uguale per tutti i contratti atipici e perpetui, nei quali l'elemento enfiteutico prevale su quello associativo.

Tuttavia, ritengo opportuno sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 13 con la seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche:

a) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327;

b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera *a*) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;

c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.

Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 1, ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74.

Ai rapporti di cui alla lettera *b*) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327».

Nel dichiararmi contrario, dunque, alla soppressione dell'articolo 13, propongo di sostituirlo con detta formulazione.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Giustamente il Rela-

tore ha fatto osservare che la lettera *a*) del suo emendamento sostitutivo, contenente riferimenti alla legge n. 327, potrebbe anche ritenersi superflua. Tuttavia, per motivi di chiarezza maggiore, dobbiamo mantenerla. Quando alla lettera *a*) si dice: « le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 », praticamente si tiene conto della sistematica della stessa legge n. 327. La lettera *b*) poi ha lo stesso contenuto normativo che avrebbe l'articolo 1 della legge n. 327, ove in questo articolo non vi fosse la dizione « in uso nelle province del Lazio ». Obbedendo al precetto della sentenza della Corte costituzionale vogliamo precisare quali sono quei contratti che assimiliamo alla enfiteusi. Cioè praticamente stabiliamo che « i rapporti a miglioria comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre 30 anni e abbia apportato al fondo delle migliorie in conformità dell'uso locale e delle convenzioni, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, ecc... ». Quindi con la lettera *b*), ripeto, non facciamo altro che ripetere nella sostanza quanto è detto negli articoli 1 e 2 della legge 327 ad eccezione delle parole: « in uso nelle province del Lazio ».

Un discorso a parte merita la lettera *c*) nella quale è detto che ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto efiteutico, si applicano le disposizioni della presente legge. Abbiamo ritenuto necessario stabilire che tutti i contratti che hanno degli elementi analoghi con la enfiteusi rientrano nelle disposizioni di questa legge proprio per evitare il verificarsi di alcuni inconvenienti. Ad esempio in alcune zone esiste un tipo di colonìa *ad longum tempus*, nella quale da tempo immemorabile il colono coltiva il terreno. In tale ipotesi può mancare la migliorazione arborea o arbustiva (nel qual caso infatti si tratterebbe di contratto di miglioria); ma praticamente sia la dottrina che la giurisprudenza riconoscono ugualmente al colono il diritto di affrancare la terra. Questo contratto non può essere assimilato che alla enfiteusi dato i caratteri che presenta, primo fra tutti la perpetuità. Tuttavia potrebbe anche rimanere escluso dal regime del presente provvedimento. Ed appunto per evitare tale inconveniente abbiamo introdotta la norma di cui alla lettera *c*). Ritengo che al riguardo la Corte costituzionale non avrà alcuna preoccupazione.

LEOPARDI DITTAIUTI. Per dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo Bonea. La portata dell'articolo 13 costituiva, a nostro avviso, un errore paradossale di carattere tecnico ed economico, una gravissima ingiustizia per molti interessati ed una palese assurdità sotto l'aspetto giuridico e legislativo. Tra i motivi principali di questo nostro giudizio è il fatto che si sono confusi dei contratti aventi un carattere reale con altri che tale carattere non hanno. Nel disposto dell'articolo 13 ci sono dei contratti associativi che sono considerati alla stessa stregua dei contratti enfiteutici, mentre non vi nessuna ragione giuridica che possa giustificare questa equiparazione. Aggiungo inoltre che il Governo precedente si dichiarò contrario all'articolo 13 nella sua attuale formulazione.

Apprezzo quindi lo sforzo fatto dal Relatore, il quale ha presentato un emendamento che modifica notevolmente la portata dell'articolo 13. Tuttavia devo far presente all'onorevole Mengozzi che questo suo emendamento non può soddisfare completamente ed alcune perplessità che avevamo sull'articolo 13 nella formulazione originaria permangono anche nei confronti del testo da lui proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 13 presentato dall'onorevole Leopardi Dittaiuti ed altri:

(*Non è approvato*).

Vi è l'emendamento dell'onorevole Mengozzi sostitutivo dell'articolo 13 del quale è già stata data lettura.

MONASTERIO. Su questo emendamento avrei voluto intrattenermi con una ampia documentazione sui contratti che interessano la Puglia e questo per rispondere validamente agli interventi che sono stati fatti da parte liberale, ma per ragioni ovvie e soprattutto per l'esigenza di procedere rapidamente verso la conclusione di questa discussione non mi soffermerò su questo argomento.

Prego però il Relatore di non insistere per la soppressione nella lettera *c*) delle parole « o che siano a questo più analoghi che non ad altri derivanti da contratti agrari tipici », che io avevo trovato nella formulazione originaria del suo emendamento e che ora sono scomparsi, perché ritengo che tali parole rafforzino quanto detto nelle prime righe della stessa lettera. In altre parole il giudice è aiutato da questa frase nella valutazione delle maggiori affinità tra il rapporto in esame e i rapporti precisati nelle prime righe di detta lettera con i rapporti atipici più generici.

Queste le ragioni per le quali preghiamo il Relatore di lasciare la lettera *c*) nella sua primitiva formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Mengozzi, insiste nel mantenimento dell'emendamento sostitutivo nella sua ultima formulazione?

MENGOZZI, *Relatore*. Sì. Ritengo opportuno mantenere la soppressione nella lettera *c*) delle parole « o che siano a questo più analoghi che non ad altri derivanti da contratti agrari atipici che vi figuravano originariamente ».

BONEA. Il Sottosegretario ha voluto con il suo intervento chiarire che alla lettera *b*) dell'emendamento Mengozzi si vuole esprimere la volontà di applicare le norme, fissate dalla legge n. 327 per il territorio del Lazio, in tutto il territorio nazionale. Praticamente la novità contenuta nella modifica proposta dal Relatore riguarda la lettera *c*), che dovrebbe sostituire l'ultimo comma del precedente articolo 13, sopperendo alla carenza legislativa determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità del penultimo comma dell'articolo 13 dei patti agrari.

In questo emendamento si inserisce però un elemento di confusione, cioè continua a sussistere un elemento di confusione anche nell'articolo rinnovato, perché i rapporti costituiti in base a contratti atipici, in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico, stabiliscono una netta demarcazione tra la atipicità di un contratto e la atipicità di un altro contratto, per cui in uno stesso contratto si possono trovare rapporti quantitativamente corrispondenti.

Onorevole Schietroma, lei che ora presiede per quanto le compete alle sorti della agricoltura, venga a fare un giro dalle mie parti, e vedrà che su di un unico quadratino di terra un albero appartiene ad un proprietario, ed un altro ad un altro proprietario. Noi riteniamo quindi giusto il principio che ha ispirato l'emendamento dell'onorevole Relatore, ed avremmo voluto condividerlo, ma i risultati ai quali l'emendamento perviene non sono quelli che noi ci aspettavamo, per cui ci vediamo costretti ad astenerci dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Mengozzi, e nella formulazione che vi propongo in rapporto ad una modifica formale del penultimo comma:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche: *a*) ai rapporti a migliorìa in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327; *b*) ai rapporti a migliorìa analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera *a*) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale; *c*) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 1 si applicano altresì ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74.

Ai rapporti di cui alla lettera *b*) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Mengozzi e Loreti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-*bis*.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono nulli usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che comportino l'esonero della corresponsione al colono del valore delle migliorie effettuate sul fondo del concedente.

MENGOZZI, *Relatore*. Per quanto riguarda questo emendamento, in primo luogo proporrei, proprio perché presentatore, che la terminologia « ... sono nulli », venisse sostituita con quella « ... sono privi di efficacia », perché giuridicamente più corretta. In secondo luogo, desidero precisare che il nostro emendamento risponde ad una precisa esigenza: in alcuni contratti infatti figura che il miglioratario, ovvero l'enfiteuta, rinuncia in sede contrattuale a pretendere la corresponsione delle migliorie effettuate. Ebbene, noi vogliamo, appunto con il nostro emendamento, rendere inapplicabili e prive di efficacia proprio quelle clausole contrattuali che sono estranee alla logica ed allo spirito di questa legge.

MONASTERIO. Sono d'accordo con lo emendamento presentato dall'onorevole Mengozzi e, al fine di renderne più evidente la utilità, ritengo opportuno riferire alla Commissione alcuni passi di contratti che sono stati stipulati, e dei quali sono in possesso. Il primo passo del quale vi darò lettura si riferisce ad un contratto stipulato dall'avvocato Augusto Di Castro, di Brindisi. Al punto III del contratto, stipulato con alcuni coloni, si legge: « La durata di detta mezzadria sarà di anni 29, avrà inizio con la data di stipu-

lazione del presente contratto, ed andrà a scadere alla data del 20 ottobre 1978 alla quale epoca il mezzadro, senza indennizzo per migliorie od altro, lascerà la zona ».

Un altro contratto, tra i tanti che potrei citare, ed in cui si rileva una clausola del tipo, è quello stipulato dall'avvocato Vincenzo Guadalupi di Brindisi con alcune decine di coloni. Alle pagine 17 e 18 vi si legge: « Allo scadere della mezzadria ogni mezzadro dovrà rassegnare il proprio lotto con il numero prescritto di alberi di olivo e con tutto quanto vi sia stato piantato, allevato o costruito, con espressa rinunzia, da parte di esso mezzadro, a qualunque compenso per migliorie, e ciò anche in considerazione del grande beneficio che esso ha tratto dal possesso del fondo a condizioni particolarmente vantaggiose ».

Vi risparmio, onorevoli colleghi, l'elencazione dei benefici e delle condizioni particolarmente vantaggiose, onde evitare ironie.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Sono d'accordo con lo spirito dell'emendamento, però ritengo che sarebbe opportuno dargli una formulazione un po' più efficace.

PRESIDENTE. Propongo la seguente formulazione dell'articolo 13-*bis*:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia e la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del conducente ».

Lo pongo in votazione, avvertendo che, se approvato in sede di coordinamento, esso diverrà articolo 14 della legge.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. È stato presentato un articolo 13-*ter* da parte degli onorevoli Mengozzi e Loreti. Esso recita:

« La misura dei canoni e delle prestazioni stabilite dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-63, salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato in misura superiore e sempre che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato ».

LORETI. Ho già fatto riferimento a questo articolo aggiuntivo da me proposto insieme al collega Mengozzi nel corso della discussione generale; desidero pertanto ricordare solamente agli onorevoli colleghi che la legge n. 327 del 1963 prevedeva delle Commissioni provinciali che avrebbero dovuto stabilire equi canoni per l'affrancazione. Queste norme contenute nella 327 sono venute a cadere in seguito alla sentenza della Corte costituzionale; si è venuto pertanto a creare un vuoto legislativo che deve essere assolutamente riempito. Per queste ragioni ho presentato insieme al collega Mengozzi questo articolo, pur lasciando inalterati i canoni già versati.

LA BELLA. Propongo di sopprimere nell'articolo 13-*ter* le parole « in misura superiore », dato che potrebbe anche essersi verificato il caso di versamenti effettuati in misura inferiore.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. È quello ipotizzato dal collega La Bella un caso difficilmente verificabile; sono comunque favorevole alla soppressione delle parole « in misura superiore ».

MENGOZZI, *Relatore*. Mi associo alla dichiarazione del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-*ter* avvertendo che se approvato in sede di coordinamento, esso diverrà l'articolo 15, nella seguente formulazione:

« La misura dei canoni e delle prestazioni stabilite dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-63, salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato e sempre che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.

Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Bonea hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 14.

FERRARI RICCARDO. Abbiamo presentato questo emendamento perché riteniamo che non sia logico dare luogo ad un nuovo procedimento quando ve ne è un'altro in corso, che dovrebbe pertanto essere estinto; non è invece prevista nell'articolo 14 la cancellazione del procedimento, ma soltanto la sospensione.

MENGOZZI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo, perché ritengo che per la certezza del giudizio l'articolo 14 debba essere mantenuto.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Concordo con quanto ha dichiarato l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 14, del quale è stata chiesta la soppressione, avvertendo che, se approvato, esso in sede di coordinamento, diverrà articolo 16 della legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

Gli enti di sviluppo di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, a richiesta degli interessati, possono sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura per l'affrancazione.

Gli onorevoli Bonea, Bignardi, Leopardi Dittaiuti e Ferrari Riccardo hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 15.

L'onorevole Basile Giuseppe ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 15:

« Gli enti di sviluppo di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza, là dove gli Enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura per l'affrancazione ».

LEOPARDI DITTAIUTI. L'articolo 15 stabilisce che gli enti di sviluppo possono sostituirsi agli interessati, su loro richiesta, nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura d'affrancazione.

Noi proponiamo la soppressione di tale articolo, in quanto riteniamo che ciò significherebbe attribuire troppi poteri agli enti stessi. Non voglio ricordare l'opinione del gruppo liberale in merito agli enti di sviluppo, già molte volte espressa.

Per tutte queste ragioni, riteniamo che si debba sopprimere l'articolo 15, limitando semmai l'intervento degli enti di sviluppo ad una assistenza, e non mai estendendolo a tutta la procedura di affrancazione.

BASILE. Il mio emendamento, sostitutivo dell'articolo 15, si illustra da sé, in quanto non fa altro che permettere anche ai Consorzi di bonifica di sostituirsi agli affrancati in quelle zone in cui ciò non possa essere fatto dagli enti di sviluppo (come previsto dalla legge) in quanto questi non siano ancora operanti.

MENGOZZI, *Relatore*. Credo che si possa esprimere parere favorevole a questo emendamento, anche se non sempre i consorzi di bonifica hanno l'organizzazione o la struttura adatta ad assolvere il compito di sostituirsi agli affrancanti.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono del parere del relatore e mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI. Nell'esprimere il mio voto, devo dire che la risposta dell'onorevole Mengozzi non ha tenuto conto del vero contenuto del nostro emendamento soppressivo.

In particolare, non mi sembra che si possano prendere ad esempio, nel caso specifico, le norme sulla Cassa della proprietà contadina, in quanto in quella legge è prevista soltanto un'attività di assistenza degli enti nel disbrigo delle pratiche necessarie, mentre nella norma in discussione si attuerebbe una vera e propria sostituzione degli enti di sviluppo agli interessati, fino all'eventuale sede processuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 15 presentato dagli onorevoli Bonea, Bignardi, Leopardi Dittaiuti e Ferrari.

(*Non è approvato*).

MAGNO. Desidero dichiarare che la nostra parte è contraria all'emendamento Basile e voterà contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Basile, al quale si sono dichiarati favorevoli il Relatore e il Governo, avvertendo che se approvato, in sede di coordinamento, esso diverrà l'articolo 17 della legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne dò lettura:

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Gli onorevoli Truzzi, Loreti e Mengozzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo attuale dell'articolo 16 con il seguente:

« Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.

Sono abrogati gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge ».

LORETI. Propongo di inserire nell'emendamento citato, di cui sono cofirmatario, dopo le parole « sono abrogati » le parole « l'articolo 962 del codice civile », dato che il metro di determinazione del canone è già stato fissato all'articolo 1 della legge in discussione.

MENGOZZI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento ed anche all'ulteriore inserzione proposta dall'onorevole Loreti.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento, in quanto lo considera estremamente opportuno ed idoneo ad evitare il sorgere di qualsiasi dubbio sull'applicabilità o meno di norme diverse.

PRESIDENTE. All'articolo 16 è stato presentato anche un emendamento a firma degli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Bonea e Ferrari con cui si proponeva l'aggiunta del comma:

« La presente legge non si applica ai contratti di enfiteusi costituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 1° luglio 1952, n. 701 ».

MENGOZZI, *Relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 16 presentato dal deputato Truzzi integrato dall'emendamento Loreti, articolo che, in sede di coordinamento, se approvato, diverrà l'articolo 18 della legge:

« Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.

Sono abrogati l'articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

(*È approvato*).

L'onorevole Loreti propone di aggiungere un'altro articolo, che, se approvato, in sede di coordinamento, diverrà articolo 19 della legge. L'articolo recita:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Sono favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del provvedimento, che sarà subito votato a scrutinio segreto.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri; Cipolla ed altri; Braccesi ed altri e Schietroma:

« Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue » (3089).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3089 risultano quindi assorbite le proposte di legge Truzzi ed altri (98), Miceli ed altri (908), Villani ed altri (1070), senatori Schietroma e Viglianesi (1339), Zincone (781).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Armani, Beccastrini, Bignardi, Bo, Ceruti Carlo, Chiaromonte, Colombo Renato, De Leonardis, Della Briotta, Ferrari Giuseppe, Fornale, Leopardi Dittaiuti, Loreti, Magno, Mengozzi, Miceli, Ognibene, Pala, Pietrobono, Prearo, Radi, Sedati, Stella, Truzzi.

Sono in congedo:

Gerbino, Negrari, Scarascia Mugnozza.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO